



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 1 AL DECRETO N. 3027/DecA/93
DEL 02.12.2008

1. Ambito di applicazione

Il presente provvedimento stabilisce le riduzioni ed esclusioni, previste a norma dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006, da applicare alle seguenti Misure del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna:

- A. Misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane";
- B. Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane".

Con riferimento all'ambito di applicazione sopra descritto e per quanto non specificato nel presente provvedimento si rimanda a quanto previsto dal DM n. 1205 del 20 marzo 2008.

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano come di seguito specificato:

- 1) ai casi di adesione alla sola Misura 211;
- 2) ai casi di adesione alla sola Misura 212;
- 3) ai casi di adesione ad entrambe le Misure 211 e 212.

2. Lista degli impegni

Nella tabella A che segue, è riportata la lista degli impegni per le Misure 211 e 212. Tale lista contiene esclusivamente gli impegni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 del Reg. (CE) n. 1975/2006, ossia gli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati.

Per ogni impegno di detta lista è specificato:

- 1. il livello di disaggregazione (Misura, Azione, Operazione, Gruppo colturale o Coltura) che definisce il montante a carico del quale operare le riduzioni ed esclusioni (montante riducibile¹);
- 2. la modalità di rilevazione dell'infrazione che può essere effettuata:

¹ es.: Se il livello di disaggregazione è la Misura la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della Misura. Se il livello di disaggregazione è l'Azione la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo corrispondente all'Azione ecc..



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 1 AL DECRETO N.

/DecA/

DEL

- a. nell'ambito del controllo amministrativo, previsto dall'articolo 11 del reg. (CE) n. 1975/2006, da eseguirsi sul 100% delle domande di aiuto/pagamento;
- b. nell'ambito del controllo in loco, previsto dall'articolo 12 del reg. (CE) n. 1975/2006, da eseguirsi su almeno il 5% delle domande;
3. la base giuridica per la tipologia della penalità da applicare alla violazione dell'impegno;
4. la tipologia di penalità da applicare.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 1 AL DECRETO N. 3027/DecA/93

DEL 02.12.2008

Tabella A – Lista degli impegni per le Misure 211 e 212

Codice impegno			Descrizione dell'impegno	Livello di disaggregazione dell'impegno per la determinazione del montante riducibile				Modalità di rilevazione dell'infrazione ²	Base giuridica per la penalità da applicare	Tipologia di penalità
Misura 211	Misura 212	Misura 211 + 212		Misura	Azione	Operazione	Gruppo di coltura			
211/a	212/a	211/212/a ³	Mantenimento per tutto l'anno d'impegno di un carico di bestiame aziendale espresso in UBA/ha di SAU aziendale non superiore a 2.	x				A + L	Articolo 18 del Reg. (CE) n. 1975/2006, e articolo 7 del DM 20 marzo 2008 n. 1205 del 20 marzo 2008	Riduzione graduale
211/b	212/b	211/212/b	Prosecuzione di un'attività agricola nelle zone montane e/o nelle zone svantaggiate diverse dalle zone montane per almeno cinque anni a decorrere dal primo anno d'impegno ammesso a liquidazione ⁴ . L'attività agricola deve essere proseguita in un'azienda con almeno i requisiti aziendali di ammissibilità di una delle tipologie aziendali previste e conformemente a quanto stabilito nelle disposizioni di attuazione della misura 211 e/o 212 relative al primo anno d'impegno ammesso a liquidazione ⁵ .	x				A	Articolo 18 del Reg. (CE) n. 1975/2006, e articolo 7 del DM 20 marzo 2008 n. 1205 del 20 marzo 2008	Esclusione annuale

² A = controllo amministrativo; L: controllo in loco

³ Nel caso di adesione ad entrambe le Misure 211 e 212, il montante riducibile è dato dalla somma dei montanti riducibili di ciascuna Misura.

⁴ Fatta salva l'approvazione della modifica al documento "Criteri di selezione delle operazioni (ALL E)", proposta al CdS mediante procedura di convocazione scritta del 26.11.2008, si precisa che il primo anno d'impegno ammesso a liquidazione è indipendente dal periodo di programmazione a cui tale anno d'impegno si riferisce. La data di inizio dei cinque anni di prosecuzione dell'attività agricola è il primo giorno d'impegno relativo al primo anno d'impegno ammesso a liquidazione.

⁵ Qualora il primo anno d'impegno ammesso a liquidazione ricada in una programmazione precedente rispetto a quella attuale 2007/2013, ai fini della verifica del rispetto dell'impegno 211b, 212b e 211/212/212/b, si considerano le corrispondenti disposizioni relative a tale anno d'impegno e riguardanti l'impegno in questione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 1 AL DECRETO N. 3027/DecA/93

DEL 02.12.2008

Qualora il mancato rispetto dell'impegno 211/b, o 212/b o 211/212/b venga accertato per un anno d'impegno successivo al primo anno ammesso a liquidazione, l'esclusione annuale si applica anche ai precedenti anni per i quali lo stesso impegno non è stato rispettato. In tal caso si deve provvedere al recupero delle eventuali somme (Indennità compensative) già erogate per i precedenti anni per i quali tale impegno non è stato rispettato.

3. Determinazione del livello di violazione per gli impegni soggetti a riduzione graduale

Esclusivamente per gli impegni soggetti a riduzione graduale è definito un triplice livello di violazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) e i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, che vengono così definiti dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1975/2006:

- la gravità di un'inadempienza dipende, in particolare, dall'entità delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati;
- l'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme;
- la durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

Conseguentemente, per il solo impegno con codici 211/a, 212/a e 211/212/a, nella successiva tabella B, sono definiti i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata per ciascun livello di violazione riscontrabile.

**Tabella B – Parametri di valutazione della gravità, entità e durata per livello di violazione**

Livello di violazione dell'impegno 211/a 212/a 211/212/a	Parametro di valutazione		
	Gravità	Entità	Durata
Basso = 1	Carico di bestiame aziendale espresso in UBA/ha di SAU aziendale: > di 2 e ≤ di 2,5	SAU destinata al pascolamento del bestiame aziendale ⁶ : ≥ al 80% della SAU aziendale totale	Parametro di gravità basso
Medio = 3	Carico di bestiame aziendale espresso in UBA/ha di SAU aziendale: > di 2,5 e ≤ di 3	SAU destinata al pascolamento del bestiame aziendale: < al 80% e ≥ al 50% della SAU aziendale totale	Parametro di gravità medio
Alto = 5	Carico di bestiame aziendale espresso in UBA/ha di SAU aziendale: > di 3	SAU destinata al pascolamento del bestiame aziendale: < al 50% della SAU aziendale totale	Parametro di gravità alto

3.1. Calcolo delle riduzioni

La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione come di seguito specificato.

In caso di mancato rispetto dell'impegno 211/212/a, soggetto a riduzione graduale, occorre quantificare il livello di violazione (basso = 1; medio = 3; alto = 5), in termini di gravità, entità e durata.

Quantificati i tre livelli di violazione dell'impegno si procede alla somma dei tre valori e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio, che può essere compreso nell'intervallo 1-5.

La media ottenuta viene confrontata con i punteggi della seguente tabella C, al fine di identificare la percentuale di riduzione da applicare al montante riducibile.

⁶Ai fini dell'impegno in questione, nell'Allegato 2 al presente decreto, per ogni destinazione produttiva o uso ove presente facente parte della SAU aziendale, è specificato se è da considerarsi/da non considerarsi SAU destinata al pascolamento del bestiame aziendale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 1 AL DECRETO N. /DecA/
DEL

Tabella C – Determinazione della percentuale di riduzione

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
≥ di 1,00 e < di 3,00	5%
≥ di 3,00 e < di 4,00	25%
≥ di 4,00	50%

La percentuale di riduzione calcolata è applicata nel rispetto della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1975/2006.